

Accordo Istitutivo di una forma pensionistica complementare per i lavoratori

tramite adesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio

PREMESSA

- Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Visto il decreto legislativo 252/05 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'Accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio, costituito in data 30 settembre 2014;
- Visto Statuto del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio;

Le parti di seguito indicate:

.....
.....
.....

e

le Organizzazioni Sindacali

_____

_____

_____

_____

_____

Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti della _____ un più elevato livello di copertura previdenziale, concordano quanto segue:

1. si danno reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei fondi pensione complementari di natura negoziale attivi, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità – Perseo Sirio, in forma abbreviata “Fondo Pensione Perseo Sirio” (anche Fondo), come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente della _____ e s'impegnano ad esperire gli adempimenti necessari affinché i lavoratori possano procedere all'adesione al Fondo Pensione Perseo Sirio mediante compilazione del modulo di adesione;
2. l'adesione al Fondo Pensione Perseo Sirio è libera e volontaria;
3. possono aderire al fondo pensione i dipendenti non dirigenti della _____ assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) a tempo indeterminato;
 - b) part-time a tempo indeterminato;
 - c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Detti lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione;
 - d) ogni altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato vigente;
4. possono restare associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 3 e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato;
5. le aliquote contributive, da calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al TFR, sono:
 - _____% a carico del lavoratore;
 - _____% a carico della _____;
6. la contribuzione di cui al precedente punto 5 è dovuta a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo di adesione da parte della _____;

7. la _____ è tenuta a datare ed inviare il modulo di adesione entro e non oltre 15 giorni dalla data apposta dal lavoratore aderente;
8. il TFR da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di cui al punto 6, nelle seguenti misure:
 - a. i lavoratori in prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 possono conferire al Fondo, a far tempo dalla data di decorrenza della contribuzione, il 28,94% o, in alternativa, il 50% oppure l'intero accantonamento al TFR;
 - b. l'intero accantonamento al TFR oppure, solo per i dipendenti privati una quota inferiore (anche pari a zero)ⁱ maturando a far tempo dalla data di decorrenza della contribuzione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Inoltre, è facoltà dei lavoratori conferire al Fondo anche il montante di TFR già maturato alla data dell'adesione;
9. eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti 5 e 8 lettera a) sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
10. il lavoratore potrà optare per il versamento di un incremento della contribuzione a proprio carico nella misura, attualmente stabilita in scaglioni di 0,5 punti percentuali, e con le modalità determinate dal Fondo;
11. in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni a Perseo Sirio ivi comprese le quote di TFR;
12. la contribuzione a carico della _____ e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia – per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione –, infortunio, assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR, sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. È facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla _____ e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della _____;
13. la quota d'iscrizione, una tantum, al fondo pensione è fissata in € 5,50 (cinque/50), di cui € 2,75 (due/75) a carico della _____ e € 2,75 (due/75) a carico del lavoratore. La quota

d'iscrizione a carico della _____ è assolta in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in ragione del numero complessivo dei lavoratori dipendenti dalla _____ (eventuale);

14. la quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicata sulla “Nota Informativa” e sulla “Scheda dei costi”. Per l’anno 2020 è stabilita nello 0,09% della retribuzione utile al TFR e sarà prelevata direttamente dai contributi versati;

15. il TFR eventualmente inoptato dalla data di sottoscrizione del presente accordo dovrà essere conferito al Fondo Pensione Perseo Sirio.

Le parti prendono atto che il Fondo Pensione Perseo Sirio è attualmente in gestione multi-comparto con due comparti d’investimento:

- a. Comparto Garantito
- b. Comparto Bilanciato

e che la composizione degli stessi e le loro caratteristiche sono indicate nella “Nota informativa” e nelle “Informazioni chiave per l’aderente” disponibili, unitamente alla “Scheda dei costi”, sul sito istituzionale del Fondo www.fondoperseosirio.it

ⁱ Art. 8, comma 2 del D.lgs 252/05 – Circolare Covip n.5027 del 26/10/2017